



D.R. n. 172 del 17.5.2020

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale, e, in particolare, l'art. 16, comma 7, lettera m);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-*bis*, e dell'art. 4;

Vista la direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, avente ad oggetto "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 6 del 2020", che, tra l'altro, dispone "[...] al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni [*pubbliche*], nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa [...]. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che dispone che "Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master [...] sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020", norma, quest'ultima, che, a sua volta, dispone che "Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni";



D.R. n. 172 del 17.5.2020

Visto il decreto-legge n. 33 del 2020, supra citato, *i*) che all'art. 1, comma 1, dispone che "A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...]; *ii*) che all'art. 1, comma 8, dispone che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi [...] di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale [...], nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020"; *iii*) che all'art. 1, comma 10, dispone che "Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"; *iv*) che all'art. 1, comma 12, dispone che "Le disposizioni di cui ai commi [...] 8 [...] sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e, in particolare, *i*) l'art. 1, lett. *q*), che dispone che "sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza della attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi, professionali, master [...], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. [...] Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado"; *ii*) l'art. 1, lett. *s*) che dispone che "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle Università, nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni [...]; l'art. 1, lett. *t*) "a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria [...] la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni

2



D.R. n. 172 del 17.5.2020

assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono comunque computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020, registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 2020 al n. 446, avente ad oggetto “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che, tra l'altro, dispone che le pubbliche amministrazioni, “nell'esercizio dei poteri datoriali, assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM”;

Visto il decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020 con il quale sono state dettate disposizioni con riferimento alle attività didattiche, curricolari, formative, seminari, convegnistiche, sportive, ricreative, di ristoro, nonché alle procedure concorsuali e alle attività di ricerca, sperimentazione e di terza missione universitaria e di servizio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

Vista la circolare del Direttore Generale prot. 3114 del 13 marzo 2020, avente ad oggetto disposizioni in materia di lavoro agile;

Visto il decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020 con cui è stato adottato il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche”;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed, in particolare, l'art. 87, comma 1, che dispone che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la semplificazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che, conseguentemente, queste : “a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”; l'art. 87, comma 5, che dispone che “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari

3



D.R. n. 172 del 17.5.2020

ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

Visto l'art. 101 del sopra citato decreto-legge n. 18 del 2020 che contiene "Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuazioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista la circolare del Direttore Generale prot. 3550 del 25 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) per contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19 (c.d. Coronavirus)";

Visto il decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020 con il quale è stato adottato il "Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento in modalità a distanza delle prove d'esame di profitto e finali";

Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 2 aprile 2020, che richiama l'art. 87 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 quale norma "cornice" nella quale devono essere iscritte le ulteriori disposizioni dirette a regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno degli uffici pubblici;

Visto il decreto rettorale n. 120 del 3 aprile 2020, che, in attuazione delle disposizioni sopra citate, reca norme in materia di attività didattiche e curricolari, congressi, convegni, seminari, manifestazioni, attività sportive e ricreative, missioni, viaggi e trasferte, procedure concorsuali, riunioni di lavoro, attività di ricerca e sperimentazione, svolgimento della prestazione di lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e, in particolare, l'art. 4, che dispone che "la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure";

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale, che, a norma dell'art. 4, "si applicano dalla data del 4 maggio



D.R. n. 172 del 17.5.2020

2020 in sostituzione del decreto del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 [...]”;

Visto il decreto rettorale n. 160 del 2 maggio 2020 che, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, contiene misure dirette a contrastare e contenere i rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sospendendo e/o limitando e/o rimodulando dal 4 maggio fino a tutto il 17 maggio 2020 lo svolgimento di una serie di attività riguardanti le sedute di laurea, la didattica, l'attività convegnistica/congressuale, le missioni e i viaggi, le procedure concorsuali, le riunioni di lavoro, l'attività di ricerca e di terza missione, il lavoro del personale tecnico-amministrativo;

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2020, avente ad oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la circolare del Direttore Generale del 8 maggio 2020, prot. 4952, avente ad oggetto “Aggiornamento alle disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) per contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19 (c.d. Coronavirus), emanate con circolari prot. n. 3114 del 13 marzo 2020 e prot. n. 3550 del 25 marzo 2020, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e del decreto rettorale n. 160 del 2 maggio 2020”;

Considerato che il decreto-legge n. 33 del 2020, sopra citato, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata del decreto stesso; e altre misure, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”;

Considerato che il decreto-legge n. 33 del 2020, sopra citato, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, disponendo che ogni evento o manifestazione culturale, convegnistico o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico si svolga con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, e che, con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi della medesima norma, si svolgano le attività didattiche, le attività formative, i master nelle Università (art. 1, commi 8 e 13);

Considerato che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020 dispone che dalla data del 18 maggio 2020 cessano di avere effetto le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale;



D.R. n. 172 del 17.5.2020

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 12, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, "che possono anche stabilire differenti termini di efficacia";

Ritenuto che, nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi 8, 10 e 13 del citato decreto-legge n. 33 del 2020 rientrano, in quanto occasione di assembramenti, le sedute di laurea in presenza, le didattiche e curriculari in presenza ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, a corsi post-lauream, le procedure concorsuali in presenza, le riunioni di lavoro, l'attività di ricerca, sperimentazione e terza missione in ambienti che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e, infine, l'attività del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, per la quale nulla dispone il decreto-legge n. 33 del 2020, consentendo, pertanto, alle pubbliche amministrazioni, nell'esercizio del proprio potere datoriale, di privilegiare la modalità di lavoro agile quale misura più adeguata a contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa;

Ritenuto che le missioni, i viaggi e le trasferte fuori sede nell'ambito del territorio regionale possono essere autorizzate, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, nei modi di cui alla parte dispositiva;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nell'ambito della cornice disegnata dal decreto-legge n. 18 del 2020, sospende le attività didattiche, curriculari e formative che non possano svolgersi in modalità a distanza;

Ravvisata, ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 33 del 2020, la necessità di prorogare nei modi di cui alla parte dispositiva, le misure straordinarie adottate da ultimo con decreto rettorale n. 160 del 2 maggio 2020, tenuto conto che, al fine di contrastare e contenere il rischio di contagio, è opportuno attendere almeno fino a tutto il 5 giugno 2020 i dati risultanti dall'andamento dell'emergenza epidemiologica;

Sentiti i Direttori di Dipartimento;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

In applicazione delle disposizioni dettate dalle disposizioni normative citate in premessa e, da ultimo, dal decreto decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, finalizzato al contrasto e al contenimento dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entrano in vigore dal 18 maggio 2020, le misure appresso indicate:



D.R. n. 172 del 17.5.2020

1. Sono sospese, fino a tutto il 14 giugno 2020, le sedute di laurea in presenza. Lo svolgimento di tali sedute avviene esclusivamente a distanza con le modalità di cui al decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

2. È sospeso, fino a tutto il 14 giugno 2020, lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

a) didattiche e curriculari in presenza ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, post-lauream. Tali attività, unitamente alle prove d'esame di profitto, sono svolte esclusivamente a distanza con le modalità di cui al decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Al fine di minimizzare l'eventuale accumulo di ritardi nella progressione della carriera studentesca e di agevolare la programmazione del sostenimento degli esami da parte degli Studenti, i singoli Dipartimenti garantiscono un adeguato calendario di appelli d'esame di profitto curriculari, anche successivi al termine della sospensione sopra indicato, assicurandone la pubblicità sui siti istituzionali. Successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, è assicurato, nei tempi e nei modi che saranno individuati e definiti dai singoli Dipartimenti, l'eventuale recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti, per ragioni comunque legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni;

b) congressi, convegni, seminari, manifestazioni, attività sportive e ricreative, in presenza;

c) missioni, viaggi e trasferte fuori dal territorio regionale; potranno svolgersi solo all'interno del territorio regionale, se previamente autorizzati nel rispetto la compatibilità con le disposizioni in vigore in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da COVID-19;

d) procedure concorsuali in presenza: fatto salvo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli dell'Università, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso fino al 14 giugno 2020. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La valutazione dei candidati, che possa



D.R. n. 172 del 17.5.2020

svolgersi esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità a distanza nel rispetto del principio di pubblicità, sono regolate dal decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020;

e) rientro nelle residenze universitarie degli studenti che, alla data di entrata in vigore del decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020, non risultano già presenti e, tra questi, anche di coloro i quali, in ragione di quanto consentito dall'art. 1, lett. a) del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, abbiano effettuato spostamenti per raggiungere il proprio comune di residenza;

f) riunioni di lavoro in presenza che comportino assembramenti, comprese le sedute degli organi collegiali a livello centrale e dipartimentale; tali riunioni avvengono esclusivamente a distanza con le modalità regolate dal decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020. Possono svolgersi riunioni in presenza, se previamente autorizzate con decreto rettorale che ne valuterà la compatibilità con le disposizioni in vigore in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

g) attività in presenza di ricerca e sperimentazione e terza missione. Sono fatte salve, se previamente autorizzate, sia le attività indifferibili non compatibili con la modalità telematica sia le attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico e di esercitazione che assicurino un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al minimo il rischio di prossimità e di aggregazione.

3. Fino a tutto il 14 giugno 2020, il lavoro agile rimane la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

4. Continuano a trovare applicazione negli ambienti dell'Ateneo aperti al pubblico ovvero di maggiore transito le disposizioni relative alle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di contrasto al contagio da COVID-19, nonché le norme che impongono di mettere a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

5. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle disposizioni e norme conseguenti.

6. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 17 maggio 2020

Il Rettore

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

f.to Prof. Ottavio Amaro